

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1791 del 26/03/2025
Oggetto	DLGS 152/06 E SMI, DM 31/15. EX CENTRO AGRICOLO N. 5678 A FAENZA (RA) LOC. PIEVE CESATO, VIA ACCARISI 106. PROPONENTE: SOCIETÀ ENI REWIND SPA, MANDATARIA DI ENI SPA - DG "GLOBAL NATURAL RESOURCES". APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO POST MISURE SGS E DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1866 del 25/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventisei MARZO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. 152/06 E SMI, DM 31/2015. **EX CENTRO AGRICOLO N. 5678 IN COMUNE DI FAENZA (RA) LOC. PIEVE CESATO, VIA ACCARISI N. 106**

PROPONENTE: SOCIETÀ ENI REWIND SPA, IN QUALITÀ DI MANDATARIA DI ENI SPA - DG "GLOBAL NATURAL RESOURCES"

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI "AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE" A SEGUITO DELLE MISURE SGS E DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *L. 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *LR 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *L. 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23/07/2018 di approvazione del nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 364 del 17/05/2024 di *"Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzioni istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione"*, con la quale si è proceduto al conferimento degli incarichi di funzione a far data dal 01/06/2024;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 796 del 24/10/2024 di *"Conferimento incarico di funzione "Sanzioni ed autorizzazioni ambientali specifiche" (SAC RA) a far data dal 01/11/2024"*;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante *"Norme in materia ambientale"* e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V *"Bonifica di siti contaminati"*;
- il DM Ambiente n. 31/15 recante *"Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti"*;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la *"Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica"* da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che con nota acquisita al PG/2025/35814 del 25/02/2025 Codesta Società Eni Rewind spa in indirizzo - in qualità di mandataria di Eni spa DG "Global Natural Resources" - trasmetteva agli Enti competenti l'istanza di approvazione del documento di "Aggiornamento dell'Analisi di Rischio Sanitario-Ambientale", a seguito dell'implementazione del modello numerico con misure dirette SGS, con riferimento al Sito ex Centro Agricolo ENI n. 5678 a Faenza (RA); loc. Pieve Cesato, via Accarisi 106;

DATO ATTO che ai fini istruttori è stata aperta dal responsabile del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2025/8156;

VISTA la nota PG/2025/37165 del 26/02/2025 con cui questo SAC comunicava l'avvio di procedimento per l'approvazione del documento di "Aggiornamento dell'Analisi di Rischio Sanitario-Ambientale" per l'ex Centro Agricolo di cui all'oggetto e la convocazione della relativa Conferenza di Servizi per il giorno giovedì 20/03/2025 ore 10.00 via Google Meet;

DATO ATTO che in data 20/03/2025 si svolgeva regolarmente la Conferenza dei Servizi per l'esame del documento di cui sopra e che - al termine della seduta - veniva redatto un verbale condiviso ed approvato dai partecipanti (firmato digitalmente da ARPAE SAC Ravenna ed assunto agli atti con PG/2025/56588), le cui valutazioni tecnico-istruttorie si intendono richiamate e fatte proprie nella presente determina;

DATO ATTO che in sede di CdS si concordava all'unanimità di approvare la proposta di "Aggiornamento dell'Analisi di Rischio Sanitario-Ambientale" alle condizioni e prescrizioni dettagliate nel verbale stesso;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.8.5.2 (*Approvazione dell'analisi di rischio*) è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con DGR n. 926 del 05/06/2019;

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L 241/1990 e smi, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L 241/90 e smi, con riferimento alla valutazione del documento di "Aggiornamento dell'analisi di rischio sanitario ambientale tramite implementazione del modello numerico con misure dirette SGS - Rel. 21470930/24295" relativo all'Ex Centro Agricolo ENI n. 5678 ubicato a Faenza (RA) loc. Pieve Cesato (rif. Figg. 1-2 allegate al presente verbale).

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

2. DI DARE ATTO che la presente determina costituisce sintesi e aggiornamento di quanto disposto con la determina n. 2663/2015 della Provincia di Ravenna (recante approvazione del documento *“Relazione Tecnico Descrittiva indagini integrative ed Analisi di Rischio”*) e delle determinazioni successive e conseguenti, tale per cui lo stato qualitativo aggiornato delle matrici ambientali del Sito in oggetto è il seguente:

- **Suolo superficiale (SS) insaturo**

Definibile *“non contaminato”* ai sensi dell'art. 240 c. 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/06 e smi con il rispetto della CSR calcolata per il parametro C>12 per la sorgente secondaria indicata “zona PZ2” (rif. Tavola 2 allegata alla determina) (rif. *risultanze della “Relazione Tecnico Descrittiva indagini integrative ed Analisi di Rischio” approvata dalla Provincia di Ravenna con provv. n. 2663 del 02/09/2015*):

Sorgente secondaria	Contaminante indice	CRS sorgente (mg/kg)	CSR (mg/kg)	Superamento CSR (Si/No)
Suolo Superficiale (zona Pz2)	C>12	62,21	12.266,00	No

- **Suolo Profondo (SP) insaturo**

Le risultanze della *“Relazione Tecnico Descrittiva indagini integrative ed Analisi di Rischio”* approvata dalla Provincia di Ravenna con provv. n. 2663 del 02/09/2015 avevano mostrato la presenza di rischio sanitario NON accettabile (*pertanto considerabile “contaminato” ex art. 240 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 152/06 e smi*).

La Società per tale matrice avrebbe dovuto presentare un Progetto operativo di Bonifica (POB), fatto salvo il collaudo favorevole a seguito dell'ampliamento dello scavo della parete fino al saggio C e H, come indicate nella Tavole 1 e 2 allegate alla determina (*attività peraltro già autorizzata dalla Provincia di Ravenna con provv. n. 22 del 08/01/2015 di approvazione del PdC*).

La Società aveva proceduto ad eseguire l'ampliamento del fronte di scavo delle zone relative ai saggi C e H e il collaudo, in contraddittorio con Arpae ST, aveva accertato il rispetto delle CSC per siti ad uso *“verde pubblico, privato e residenziale”* (come evidenziato nel dispositivo della determina n. 1202 del 27/04/2016 di approvazione del *“Progetto di bonifica di Fase 1”*).

Il Suolo Profondo insaturo era pertanto definibile “non contaminato” ai sensi dell'art. 240 c. 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/06 e smi con il rispetto delle CSC di cui alla colonna A della tab. 1 All. 5 al Titolo V, P. IV del TUA;

- **Acque sotterranee (GW)**

Le risultanze della *“Relazione Tecnico Descrittiva indagini integrative ed Analisi di Rischio”* approvata dalla Provincia di Ravenna con provv. n. 2663 del 02/09/2015 avevano mostrato la presenza di rischio sanitario NON accettabile, pertanto il comparto Acque sotterranee era stato definito *“contaminato”* (ex art. 240, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 152/06 e smi) e la Società avrebbe dovuto presentare un Progetto operativo di Bonifica.

Il percorso critico per la non accettabilità del rischio sanitario risultava associato alla volatilizzazione, pertanto - come indicato nel documento MATTM del 18.11.2014 *“Linee guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (prot. 29706)”* - la Società aveva inteso avvalersi della verifica della reale sussistenza di tale percorso di esposizione (mediante misure dirette dei soil gas) in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR ERom n. 484/2015 *“Linea Guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati”*, dalle quali era emersa l'accettabilità del rischio a partire dalla matrice soil gas.

Era stato eseguito l'aggiornamento dell'AdR ed il ri-calcolo delle CSR (rif. *Relazione Tecnica di aggiornamento Analisi di Rischio, descrizione risultati dei test pilota AS/SVE e proposta test pilota di ISCO, come previsto dal Progetto di Bonifica fase 1 – novembre 2016*). La matrice acque sotterranee aveva restituito nuovamente un rischio sanitario calcolato NON accettabile,

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

pertanto era stata confermata la condizione di “*sito contaminato*” (ex art. 240 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 152/06 e smi).

La Società aveva pertanto proceduto alla elaborazione del documento di “*Progetto Operativo di Bonifica Fase 2*”, approvato con det. n. DAMB/2017/2918 del 07/06/2017 di ARPAE SAC, che ha visto l'applicazione full scale della tecnologia ISCO tramite quattro cicli di iniezioni del prodotto Klozur® SP (*iniziati col primo ciclo in data 20/06/2018 e conclusi col quarto ciclo il 10/05/2022*) ed alla trasmissione di periodici Report di aggiornamento delle attività di bonifica.

Nell'ambito della trasmissione di tali Report era successivamente emersa la necessità di:

- ✓ procedere con un ulteriore ciclo di ISCO localizzato nella sola Zona 1 (come previsto al capitolo 7 del POB di fase 2 approvato con DAMB/2017/2918 del 07/06/2017);
- ✓ proseguire con il previsto monitoraggio periodico (prorogato fino al 31/12/2024), anche per valutare gli effetti conseguenti ai rilevanti eventi alluvionali occorsi nell'anno 2023;
- ✓ effettuare un'attività di manutenzione straordinaria mediante lavaggio (con surfattanti) e spurgo forzato su alcuni piezometri della rete (PZ2, PZ5, PZ6, PZ13, PZ15, PZ16).

3. DI DARE ATTO che il Modello Concettuale del Sito (MCS) alla base dell'“*Aggiornamento dell'Analisi di Rischio Sanitario-Ambientale*” presentata dalla Società Eni Rewind spa - in qualità di mandataria della Società Eni spa - DG “Global Natural Resources” (CF: 00484960588), di seguito il Proponente - ricalca sostanzialmente il MCS dell'AdR di novembre 2016 (*su cui erano state calcolate le CSR approvate con il POB di Fase 2*) ma adeguato e conforme con riferimento a:

- speciazione MADEP (relativa al mese di ottobre 2022),
- dati freaticmetrici e qualitativi delle acque sotterranee (periodo dicembre 2022 ÷ dicembre 2024),
- aggiornamento della banca dati ISS-INAIL del marzo 2018.

Modello concettuale del Sito (MCS)

<i>Sorgente secondaria</i>	• Acque sotterranee (GW) (rif. <u>Tavola 4 allegata</u>) (contaminanti indice: Benzene, MtBE, HC_{tot} (n-esano) con speciazione MADEP)
<i>Vie di esposizione potenziali</i>	• <u>inalazione vapori indoor/outdoor</u> ATTIVA per i soli contaminanti volatili (con riferimento a quanto indicato nella Banca Dati ISS-INAIL del marzo 2018) per i quali le matrici risultano non conformi. Il percorso di <i>inalazione vapori indoor</i> è stato attivato in quanto la sorgente individuata nelle acque sotterranee GW dista meno di 10 m da un edificio ad uso residenziale; • <u>ingestione di acque di falda</u> INATTIVA in quanto all'interno del Sito non vi sono pozzi ad uso idropotabile; • <u>migrazione diretta al Punto di Conformità (PoC)</u> della contaminazione presente in falda INATTIVA (coerentemente all'Appendice V dei Criteri ISPRA), avendo previsto la verifica diretta presso il PoC dei valori di riferimento per le acque sotterranee (CSC) ed avendo applicato la procedura di AdR direttamente alla matrice falda per la determinazione delle CSR all'interno del Sito ed a monte idrogeologico del PoC;
<i>Recettori</i>	• residenziale on site (“Adulto + bambino”), sia outdoor che indoor. Sono i recettori maggiormente cautelativi, di tipo residenziale, come potenziali fruitori delle aree di interesse on site.

In corrispondenza del PoC (PZ10, rif. Tavola 4 allegata alla determina) non sono mai stati riscontrati superamenti delle CSC per i parametri analizzati nel periodo di riferimento (*dicembre 2022÷dicembre 2024*), pertanto risulterebbe garantito il rispetto delle CSC al PoC (*Punto di Conformità*).

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Il modello concettuale di Analisi di Rischio è stato affinato con le n. 4 campagne di monitoraggio dei gas interstiziali svolte nel periodo gennaio 2024-ottobre 2024. In accordo con quanto indicato dalla Delibera SNPA n. 41/2018, è stata condotta una verifica diretta dei rischi sanitari associati ai percorsi di volatilizzazione dei vapori tramite l'analisi delle campagne soil gas eseguite. Per la verifica si è fatto riferimento ai risultati analitici acquisiti da tutte le sonde soil gas presenti in Sito (SGS1 ÷ SGS4).

In accordo a quanto previsto “dall'approccio graduale” definito dalla LG SNPA n. 17/2018, in prima analisi si è proceduto al confronto tra le concentrazioni rilevate nelle singole campagne soil gas con i valori soglia (C_{soglia}), di cui all'Appendice 1 della linea guida stessa (Caso A o B - Figura 11-1) superata dall'emissione dell'Errata Corrige Allegato B della Linea Guida 16/2018, ovvero i valori di riferimento di tipo “sito-generico” basati su uno scenario di cautela e differenziati sulla base della destinazione d'uso dell'area e della tipologia di esposizione indoor/outdoor:

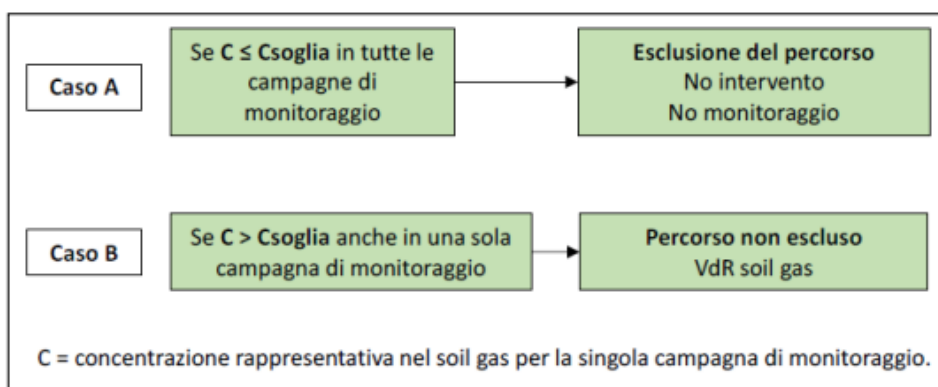


Figura 11-1: schema di confronto con valori soglia – Linee Guida SNPA 17/2018

Per ogni campagna soil gas effettuata le concentrazioni massime (C_{max}) per ogni contaminante analizzato (nel caso sia risultata inferiore al limite di rilevabilità strumentale, la C_{max} è stata posta pari al limite di rilevabilità stesso del parametro ricercato) sono state confrontate con le C_{soglia} di riferimento (indoor e outdoor residenziale). In considerazione della destinazione d'uso del Sito e della presenza di edifici residenziale entro 10 m dalla sorgente, il confronto è stato fatto con le C_{soglia} (Res. indoor) relative all'esposizione indoor per recettore residenziale, che sono le più cautelative in assoluto, anche rispetto al recettore outdoor residenziale.

Dal confronto tra le C_{max} e le C_{soglia} (Res. indoor) non sono stati evidenziati superamenti delle C_{soglia} (quindi $C < C_{soglia}$) di riferimento per tutti i parametri analizzati nelle quattro campagne stagionali svolte, sia per il percorso di volatilizzazione indoor sia outdoor per il bersaglio residenziale.

Pertanto, secondo quanto stabilito dalla Delibera SNPA n. 41/2018, i percorsi di volatilizzazione sia in atmosfera (outdoor) che in ambienti chiusi (indoor) per tutti i parametri analizzati possono essere esclusi, risultando potenzialmente inattivi ai fini sanitari, nell'entità in cui sono stati rilevati direttamente in Sito mediante misure soil gas.

In accordo con quanto indicato nella Linea Guida SNPA 17/2018, le campagne di misurazione dei valori di gas interstiziali permettono dunque di poter procedere all'esclusione del percorso di esposizione legato alla volatilizzazione di vapori in atmosfera.

4. DI RATIFICARE l'approvazione del documento di “Aggiornamento dell'Analisi di Rischio Sanitario - Ambientale” e relative conclusioni presentato dal Proponente, dando atto che è stata evidenziata la conformità dei rischi sanitari ai limiti di accettabilità definiti nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nel DM 31/2015, tale per cui gli Obiettivi di Bonifica relativi ai percorsi sanitari sono stati cautelativamente posti pari alle massime concentrazioni (C_{max}) ad oggi rilevate, in linea con le indicazioni della Linea Guida SNPA 17/2018.

Le Concentrazioni Soglia di Rischio sanitarie (CSR) possono essere poste, per convenzione, pari alle Concentrazioni massime riscontrate in sorgente (C_{max}), evidenziando in ogni caso che le

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

sottoindicate CSR non sono da intendersi come da D.Lgs. 152/06 e smi, cioè come quelle concentrazioni al di sopra delle quali si ha la presenza di rischio sanitario:

Sorgente	Parametro	U.M.	Cmax	Obiettivo di Bonifica
GW (punti interni al Sito)	Idrocarburi totali (come n-esano)	µg/l	2560	2560*
	Benzene	µg/l	3,6	3,6*
	Etilbenzene	µg/l	-	74,3**
	Toluene	µg/l	-	22,3**
	p-Xilene	µg/l	-	14,9**
	MtBE	µg/l	464	464*
Acque Sotterranee POC (PZ10)	Idrocarburi totali (come n-esano)	µg/l	-	350 [^]
	Benzene	µg/l	-	1 [^]
	Etilbenzene	µg/l	-	50 [^]
	Toluene	µg/l	-	15 [^]
	p-Xilene	µg/l	-	10 [^]
	Stirene	µg/l	-	25 [^]
	MtBE	µg/l	-	40 ⁺
	EtBE	µg/l	-	40 ⁺
<i>* In accordo con quanto indicato nelle Linee Guida SNPA 17/2018, le campagne di misurazione dei valori di gas interstiziali e la verifica del rischio sanitario ad essi associato, permettono di poter procedere all'esclusione del percorso di esposizione legato alla volatilizzazione di vapori in atmosfera. Le Concentrazioni Soglia di Rischio sanitarie (CSR) sono state quindi poste, per convenzione, pari alle Concentrazioni massime riscontrate in sorgente (Cmax); occorre in ogni caso evidenziare che questa CSR non è da intendersi come da D.Lgs. 152/06, cioè come quella concentrazione al di sopra del quale si ha la presenza di rischio sanitario.</i> <i>** Obiettivo di Bonifica precedentemente approvato con D.D. DET-AMB-2017-2918 del 07/06/2017. Si fa presente che in base alla verifica diretta tramite misure SGS effettuate, che permettono di escludere il rischio da volatilizzazione dei vapori in atmosfera, qualsiasi valore individuato non comporterebbe rischio sanitario ambientale.</i> [^]CSC Tab. 2 dell'Allegato 5 al Titolo V del D. Lgs. 152/06. ⁺ Limiti D.M. 31/2015.				

Tabella 12-1: Obiettivi di Bonifica da applicare alla sorgente individuata.

- DI DARE ATTO che, sulla base dei rischi evidenziati e delle CSR calcolate dall'AdR aggiornata è emersa la conformità dei rischi sanitari ai limiti di accettabilità definiti nel D.Lgs. n. 152/06 e smi, per la sorgente Acque Sotterranee (GW) interne al Sito in relazione agli scenari di esposizione selezionati.

Per quanto riguarda le acque sotterranee e il rispetto delle CSC al PoC (PZ10) si evidenzia la conformità alle CSC di riferimento per tutti i parametri in tutte le campagne di monitoraggio svolte.

Sotto tali ipotesi il Sito nel suo complesso (comparti Suolo Superficiale Insaturo, Suolo profondo Insaturo e Acque sotterranee [interne al Sito e al PoC]) è da ritenersi "non contaminato" ai sensi dell'art. 240 c. 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/06 e smi con le specifiche riportate ai punti precedenti.

Il procedimento ambientale attivato ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs n. 152/06 e smi può pertanto ritenersi concluso.

- DI STABILIRE che a norma di quanto previsto dal par. 5.2.2 della DGR ER n. 2218/2015, gli areali del Sito sottoposti ad AdR devono essere riportati dal Comune territorialmente competente nel

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune stesso e quindi comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

7. DI RICORDARE che le elaborazioni predisposte per il Sito in oggetto sono da ritenersi valide fintanto che sussistono le condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla definizione del modello concettuale descritto nel documento aggiornato di Analisi di Rischio sito-specifica e preso a modello per l'elaborazione del Progetto Operativo di Bonifica (POB) e sue successive modifiche e integrazioni; qualunque variazione del modello concettuale comporterà necessariamente la rielaborazione dell'Analisi di Rischio approvata e degli atti successivi e conseguenti.
8. DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.
9. DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale (*ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104*) avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (*ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199*) entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sottosezione 2.3 denominata "*Rischi corruttivi e trasparenza*", di ARPAE.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott. Ermanno Errani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.